

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Sent. 2753/19
RG. 5173/19

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5173/19 RG promossa da

BMC s.r.l.s. in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Marrone Antonio,
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Sara Astorino ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio sito in Firenze, viale Belfiore n. 9, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

Comune di Sesto Fiorentino in persona del Sindaco p.t., rappresentato come da delega agli
atti;

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso avverso verbale di accertamento ex D.Lgs. n.150/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso ritualmente depositato, la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. V/40977R/2019 del 10.01.2019 elevato dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino ove le veniva contestata la violazione dell'art. 146 co. 3 del c.d.s.

Assumeva l'opponente che il verbale di accertamento di cui sopra le era stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 201 co.1 del c.d.s. Nel merito, contestava la legittimità del provvedimento opposto. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Il Comune di Sesto Fiorentino ritualmente costituitosi, confermava la legittimità del provvedimento impugnato e, quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. In particolare deduceva che una prima notifica del verbale per cui è causa era stata effettuata all'indirizzo risultante dal registro pubblico dei veicoli, tuttavia il plico era ritornato al mittente poiché il destinatario era irreperibile. Successivamente, avuto contezza dell'indirizzo effettivo della società ricorrente da tale data aveva fatto decorrere i termini (90 giorni) per la notifica del verbale; conseguentemente la notifica doveva ritenersi eseguita nei termini di legge.

In data 26.09.2019 la causa veniva trattenuta in decisione, previa lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla società ricorrente è risultato fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Osserva il giudice che il verbale opposto è stato notificato all'opponente nel mancato rispetto del termine di 90 giorni previsti dall'art. 201 co. 1 del c.d.s. Più specificamente preme rilevare che la violazione è stata accertata in data 10.01.2019 e il verbale è stato notificato alla società ricorrente solo in data 17.05.2019, ne discende che è di palmare evidenza che lo stesso è stato notificato oltre i 90 giorni previsti dalla legge.

Né tale emergenza processuale può essere inficiata dalla circostanza dedotta dalla Pubblica Amministrazione di non essere stata in grado di notificare correttamente l'atto nei



detti termini, poiché la notifica precedente non era andata a buon fine, in assenza di prova documentale da parte del Comune di Sesto Fiorentino della descritta circostanza.

In buona sostanza la P.A. doveva offrire la prova (non limitandosi ad una mera dichiarazione verbale) dell'effettiva data in cui era stata posta in grado di effettuare la seconda notifica al fine del computo dei termini di legge per verificare la ritualità della stessa.

Per quanto dedotto l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo.

Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM

Il Giudice di Pace accoglie il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il verbale di accertamento n. V/40977R/2019 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino e, per l'effetto, lo annulla.

Condanna il Comune di Sesto Fiorentino a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in via equitativa in € 200,00 per competenze, in € 43,00 per esborsi Iva e Cap e rimborso forfetario come per legge.

Firenze, li 23.01.2020

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu

